

ORDINE DEL GIORNO n. 498

Il Consiglio regionale

premessi che:

- la legge regionale del 4 settembre 1979 n. 59 "Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve", riconosce la pubblica utilità del servizio di sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione e l'attuazione con particolare riguardo alle aree montane dove l'esercizio della viabilità costituisce elemento essenziale delle comunicazioni e della vita associata;
- la legge regionale n. 59 del 1979 favorisce altresì, con l'attribuzione di risorse finanziarie, la costituzione di un idoneo ed adeguato patrimonio di mezzi per lo sgombero della neve, caratterizzati preferibilmente dalla possibilità di un uso polivalente, nonché la formazione professionale del personale da adibire a tale servizio;
- al fine di garantire prontezza ed efficienza del servizio di sgombero neve, è necessario poter contare sulla disponibilità di mezzi ed attrezzature di primo impiego sempre funzionali e tecnologicamente avanzati;

considerato che:

- il servizio essenziale dello sgombero neve debba essere rapportato alle effettive precipitazioni, ai conseguenti bisogni e le diverse problematiche che si determinano nei vari Comuni, in relazione all'altitudine, alla dimensione ed all'assetto abitativo nonché alle diversità morfologiche;
- la gestione in proprio del servizio sgombero neve, da parte degli EE.LL., consente di realizzare economie in bilancio e flessibilità di gestione;
- le intense nevicate della scorsa stagione invernale hanno portato diversi Comuni piemontesi, con particolare riguardo alle aree montane, a richiedere alla Regione lo stanziamento di risorse finanziarie per la rimozione della neve delle strade pubbliche;
- il Piemonte si riparte in 1181 Comuni dei quali 500 - pari al 42,33% del totale - sono classificati montani ed ove le precipitazioni nevose, nel periodo invernale, sono caratterizzate da una forte intensità con grave ostacolo alla circolazione e comunicazione nel caso non si provveda prontamente allo sgombero neve;
- diversi Comuni montani lamentano che i loro mezzi adibiti per lo sgombero neve non sono più efficienti ed idonei al servizio, a causa della loro vetustà, e che necessiterebbero di poter accedere a contributi regionali in conto capitale al fine dell'acquisto di nuovi mezzi meccanici ed attrezzature pienamente efficienti e certificati a norma di legge;
- nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali), capitolo di spesa 256560, che consente l'erogazione di contributi in conto capitale a favore di Comunità montane ed ai consorzi di EE.LL per l'acquisto di mezzi d'opera per lo sgombero della neve (legge regionale 4 settembre 1979, n. 59) , risulta azzerato;

ritenuto che sia fondamentale assicurare idonee risorse finanziarie agli enti territoriali, con particolare riferimento a quelli insistenti in aree montane, che permettano agli stessi, attraverso la propria autonomia organizzativa, di gestire il servizio di sgombero neve;

tutto ciò premesso

impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad individuare, in sede di assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, risorse adeguate a favore della missione 11 (Soccorso civile), programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali), capitolo 256560, per consentire il mantenimento del servizio essenziale di sgombero neve con particolare riguardo ai territori dei Comuni montani della nostra Regione.

-----oOo-----

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 2 novembre 2021*